

Risposta del 15 maggio 2004¹
alla nota dell'Ente Parco Nazionale del Pollino, prot. n. 1806 del 16 marzo 2004

Considerazioni su :

1. la Relazione, del 28 settembre 2003, sulla verifica amministrativo-contabile della Ragioneria Generale dello Stato, (Cfr. : Stralcio su Blog),
2. la Relazione, del 12 dicembre 2003, sulla gestione finanziaria degli Enti Parco, approvata dalla Corte dei Conti, con Determinazione n. 86/2003. (Cfr.: Stralcio su Blog).

0.- Premessa

Con la nota, prot. n. 1806, del 16 marzo 2004, dell'Ente Parco Nazionale del Pollino, mi sono state trasmesse, "per opportuna conoscenza e per le valutazioni del caso", le note prot. n. 304, del 12 gennaio 2004, della Sezione Controllo Enti della Corte dei Conti, e prot. n. 6282, del 19 gennaio 2004, della Ragioneria Generale dello Stato.

Per il lavoro svolto, dal 1995 al 2002, in qualità di direttore, sono, infatti, interessato alla Relazione dell'Ispettorato Generale di Finanza, del 28 settembre 2003, sulla Verifica amministrativo-contabile, e alla Determinazione della Corte dei Conti n. 86, del 12 dicembre 2003, riguardante il risultato del controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente Parco Nazionale del Pollino.

Senza sottovalutare i contenuti dei due documenti in oggetto, le loro finalità e le modalità, con cui si è pervenuti alla loro redazione, né sottrarmi ad eventuali specifiche responsabilità personali, trasmetto, pertanto, un Promemoria (vedi allegati in fondo) informativo sulle principali attività svolte e sui relativi atti amministrativi, tecnici e gestionali.

Preciso che, con la nota raccomandata n. 12440913185 del 24.02.2004, ho già espresso al Dirigente dei Servizi Ispettivi e, per conoscenza, al Presidente dell'Ente Parco, alcune considerazioni, rimaste senza riscontro, sulle affermazioni fatte, in premessa, nella Relazione della Verifica amministrativo-contabile.

Preciso, altresì, che con la nota raccomandata n. 12474855886, del 19 febbraio 2004, ho richiesto al Nucleo di Valutazione, per il suo Verbale del 17 ottobre 2003, precisazioni sulle mie eventuali responsabilità per la presunta "conflittualità latente", indicata dal Nucleo stesso ed evidenziata nella Relazione della Sezione Controllo Enti della Corte dei Conti.

Per il ruolo, le funzioni e le competenze, che, in rapporto alle attività amministrative e gestionali dell'Ente, mi coinvolgono direttamente, ritengo doveroso, quindi, sottoporre alla vostra cortese attenzione le considerazioni sui punti, che di seguito sono richiamati.

¹ Indirizzata a:

1) Presidente e ai Componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale del Pollino - ROTONDA (racc. A.R. n. 12474855889-0 del 24.05.2004) ; 2) Ministero dell'Ambiente – Gabinetto, Via Cristoforo Colombo, 44 – ROMA (posta ordinaria del 24.05.2004); 3) Ragioniere Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle Finanze, Via XX settembre, n.97 – ROMA (racc. A.R. n. 11703971525-9 del 24.05.2004); 4) Presidente della Corte dei Conti, Viale Mazzini - ROMA (racc. A.R. n. 11703971524-8 del 24.05.2004); 5) Procuratore della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale della Basilicata - POTENZA (racc. A.R. n. 11703971526-0 del 24.05.2004); 6) Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale, Piazza Colonna, n. 370 - ROMA (posta ordinaria del 24.05.2004); e p.c. a:

1) Dirigente dei S.I.F.P. – Settore II, Dipartimento R.G.S. – I.G.F. - Ministero dell'Economia e delle Finanze, Via XX settembre, n. 97 - ROMA (posta ordinaria del 24.05.2004); 2) Consigliere Corte dei Conti - Sezione Controllo Enti, Via Baiamonti 25 – ROMA (posta ordinaria del 24.05.2004); 3) Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente Parco Nazionale del Pollino – ROMA; 4) Componenti del Consiglio Direttivo in carica nel periodo 1999-2001.

1.- Verifica amministrativo-contabile. Relazione, del 28 settembre 2003, della Ragioneria Generale dello Stato- Ispettorato Generale di Finanza.

1.1.- *" Il direttore generale dell'Ente non risulta nominato, secondo i dettami della legge n.394/1991 all'atto della verifica, essendo scaduto il precedente in data 20.10.2002 e non rinnovato" (pag. 8).*

Si osserva che:

- Il direttore non risulta ancora nominato, **"secondo i dettami della legge n.394/1991"**, neanche alla data odierna.
- Il mio contratto, scaduto il 20.10.2002 e non rinnovato, poteva essere prorogato in attuazione della **disposizione del Ministro dell'ambiente GAB/2002/7807/B07, del 18 luglio 2002, che invitava gli enti parco, nell'ambito della propria autonomia, a provvedere alla proroga dei contratti già in essere ed in corso di scadenza.**

1.2.- *" Si ritiene, opinione ricavabile dalle motivazioni del commissariamento e della sentenza, che il mancato rinnovo sia in qualche modo consequenziale e legato ai motivi di commissariamento dell'ente, di cui ai provvedimenti sopraccitati ed alla sentenza TAR Basilicata richiamata innanzi, in particolare nel momento in cui essa afferma sostanzialmente la corresponsabilità del Presidente, Consiglio e Direttore del Parco nelle ripetute e gravi inosservanze di cui all'art.29 della L.n. 70/1975 che si concretarono in una scorretta gestione dell'Ente tanto in fase di programmazione degli obiettivi che in fase di indirizzo che in fase di proposta ed attuazione dei progetti e degli obiettivi " (pagg.8-9).*

Si osserva che:

- Tale opinione è, a mio avviso, totalmente priva di fondamento;
- La sua esternazione, alla luce anche delle osservazioni che seguiranno, appare, oltre che ingiusta ed ingiustificata, quanto meno inopportuna; risulta solo funzionale alla giustificazione "postuma" dei provvedimenti adottati dall'attuale Presidente del Parco in mio danno;
- l'ordinanza ministeriale di commissariamento non ha contestato alcuna responsabilità allo scrivente, né è stato mai mosso alcun addebito o avviato alcun procedimento in tal senso;
- la sentenza del TAR per la Basilicata n.696 del 7 luglio 2003, ben oltre la data di scadenza del mio contratto e del mancato rinnovo/proroga, non esprime affatto il contenuto e il significato, riportati dal Dirigente dei Servizi Ispettivi;
- nel ricorso al TAR contro il commissariamento alcuni degli ex amministratori hanno ritenuto di dover attribuire alla direzione la responsabilità della "cattiva" gestione dell'Ente, ma dopo la ordinanza di rigetto, in sede cautelare, la sentenza di merito ha affermato, testualmente, che: **"Da questo breve excursus delle competenze e dei rapporti tra il Presidente dell'Ente, il Consiglio direttivo e il Direttore emerge chiaramente la responsabilità dei primi due per la mancata attuazione dei programmi. Lo Statuto, infatti, non riserva al Presidente ed al Consiglio compiti solo programmatori, ma al primo anche quello di verificare <la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite> ed al secondo quello di controllare <attraverso il Presidente, la rispondenza di risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite>. Non costituisce quindi una scriminante la circostanza che fosse il Direttore a dover attuare i programmi, essendo sia il Presidente che il Consiglio direttivo direttamente e personalmente corresponsabili del concreto raggiungimento degli obiettivi".**
- La responsabilità del direttore, concepita e attribuita, oltretutto, a posteriori, è stata ed è solo una prospettazione di alcuni ex amministratori nel loro ricorso, non già il giudizio del TAR;
- Nel giudizio al TAR io non sono stato parte in causa; non ho avuto, pertanto, alcuna possibilità di contestare le prospettazioni dei ricorrenti;
- Non esiste agli atti dell'Ente, almeno fin a quando io sono stato in servizio, alcun documento ufficiale né dell'Ente né del Ministero, dal quale si possa evincere che il mancato rinnovo/proroga dell'incarico di direttore sia stato la conseguenza della crisi che ha determinato il commissariamento;
- Esiste, invece, in un comunicato-stampa del 21 ottobre 2002, cioè del giorno dopo la scadenza del mio incarico, una dichiarazione, attribuita al Direttore della Direzione Conservazione Natura del Ministero dell'Ambiente, di **"inefficienza e inefficacia" della direzione del Parco.**

- Non so se, nei confronti della Direzione Conservazione Natura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Amministrazione vigilante, siano stati fatti accertamenti e siano stati avviati procedimenti per le significative responsabilità della stessa Direzione nella censurata gestione dell'Ente Parco Nazionale del Pollino.

1.3.- *" Con deliberazioni del Presidente del Parco nn. 5 e 6 del 28 e 29/10/2002 [...], al fine di dotare l'Ente di piena funzionalità, è stato stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato [...], ai sensi dell'art.19 co.1 e 6 e 70 della L. n. 165/2001, per l'espletamento temporaneo delle funzioni normalmente esplicate dal direttore generale del Parco, con l'ing. Allevato ed in attesa dell'attivazione dell'albo dei Direttori. In merito a quanto sopra descritto l'amministrazione vigilante con nota del Ministero Ambiente e Tutela del territorio n. DCN/19934/div.III/02 del 31/10/02 e n. DCN/3D/24374/2002 del 12/12/2002 [...] non ha avuto nulla da eccepire o osservazioni da formulare." (pag.9).*

Si osserva che:

- **L'illegittimità delle deliberazioni presidenziali nn.5 e 6/2002** e delle altre dello stesso oggetto, che sono seguite, non ha trovato la giusta evidenza nella Relazione del Dirigente dei Servizi Ispettivi, sebbene, in merito, vi siano stati **rilevi da parte del Collegio dei Revisori dei Conti nel verbale n. 43 del 12/13 novembre 2002;**
- Tale illegittimità esiste anche se il Ministero vigilante non ha avuto "nulla da eccepire o osservazioni da formulare";
- Alla data delle deliberazioni nn.5 e 6/2002 l'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco era già stato istituito con D.M. 10 agosto 1999 ed in esso erano già stati iscritti, ai sensi del comma 26 dell'art.2 della legge n.426 del 9 dicembre 1998, " *i direttori in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché i soggetti iscritti nell'elenco degli idonei, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 14 aprile 1994*";
- A tale albo si accede mediante concorso per titoli;
- Il giudizio di idoneità, disciplinato ai sensi dell'art.4 del D.M. 10 agosto 1999 di istituzione dell'albo, è formulato, sulla base della valutazione dei titoli, da una commissione nominata con decreto del Ministro dell'ambiente e composta da: 1) un magistrato amministrativo, che la presiede, 2) un professore universitario in discipline economico-giuridiche, 3) un professore universitario in disciplina naturalistico-ambientale, 4) un presidente di un ente parco nazionale, 5) il direttore del servizio conservazione della natura;
- **Il giudizio di idoneità deve, quindi, necessariamente comportare che il direttore di parco sia una figura fortemente caratterizzata in termini di capacità e di competenze professionali;**
- Ai fini del miglioramento delle capacità manageriali nell'attività di gestione di aree protette, a favore dei direttori di parco, nel 2001, il Ministero dell'ambiente ha, anche, promosso, in collaborazione con il Formez, un "Corso Sperimentale Direttori Aree Protette", della durata di 140 ore, in attuazione del "Progetto Integrato Formazione Ambiente";
- L'esercizio dell'attività di direttore di parco è di esclusiva competenza degli iscritti all'albo dei direttori (N.B.: nella nota SCN/3D/2000/23003, del 01 dicembre 2000, del Direttore Generale del Servizio Conservazione della Natura del Ministero dell'Ambiente, Dr. Cosentino, è detto: **"L'iscrizione nell'albo rappresenta la condicio sine qua non per il conferimento del relativo incarico dirigenziale, analogamente al ruolo unico per i dirigenti dello Stato, istituito dal D.Lgs. 29/93"**).
- Per la gestione delle aree naturali protette, di cui alla legge n. 394/91, **non esiste una figura di "direttore facente funzione" (privo, oltretutto, di capacità e di competenze professionali specifiche), che possa esercitare le attività di direttore di parco, alle quali sono abilitati (come già detto), invece, solo coloro che, dopo essere risultati idonei al concorso per titoli, sono iscritti nell'apposito albo.**

1.4.- *" [...] non appare più procrastinabile la nomina del Direttore per evidenti esigenze di efficace funzionamento dell'Ente. Infatti proroghe semestrali [...] oltre a far sorgere dubbi circa l'elusione della procedura di nomina legislativamente prevista [...] non consentono una adeguata gestione dell'attività amministrativa oltre che a creare disagio nel personale sottoposto al vertice amministrativo" (pag.10).*

Si osserva che:

- **il mancato rispetto della procedura prevista dalla legge per la nomina del direttore del parco** non può limitarsi solo a far sorgere dubbi circa **l'elusione della procedura stessa**, in quanto trattasi, a mio avviso, di evidente violazione della norma legislativa;
- **la mancanza di una adeguata gestione dell'attività amministrativa** non può limitarsi solo alla considerazione del disagio creato nel personale, in quanto **influisce** in modo certo, anche e soprattutto, **sul buon funzionamento dell'Ente**, che subirà certamente ulteriori conseguenze negative dall'interruzione dell'attività del direttore f.f. e dall'obbligatoria sostituzione, secondo le prescrizioni di legge, con un direttore di parco, iscritto all'albo;
- l'incarico provvisorio e le relative proroghe semestrali del direttore f.f. disattendono, altresì, la norma, relativa alla "durata non inferiore a due anni", prevista dall'art.19, 2° co, del DLgs n.165/2001.

1.5.- *"Per quanto concerne l'applicazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si è avuto modo anzitutto di rilevare che l'Ente Parco non ha predisposto un atto formale di recepimento dei principi sanciti della suddetta normativa, con particolare riferimento (art.4, 4°co.) alla distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo (proprie degli organi <politici>) e funzioni amministrative e gestionali (proprie degli organi o responsabili amministrativi), così come, altresì, indicato dalla circolare [...] DCN/3D/2002/9292, del 20 maggio 2002" (pag. 11).*

Si osserva che:

- **l'applicazione del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo e funzioni amministrative e gestionali**, introdotto dal DLgs n.29/1993, finalizzato alla efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione, è **cruciale, per il funzionamento dell'Ente**;
- la sua mancata applicazione, quindi, genera notevoli e diverse conseguenze negative nella amministrazione e gestione e nella relativa assunzione delle responsabilità;
- con la circolare ministeriale DCN/3D/2002/9292, del 20 maggio 2002 si richiama l'obbligo per gli Enti parco di determinarsi con "un atto regolamentare di autorganizzazione" e "di assicurare puntuale e tempestiva osservanza delle prescrizioni diramate"; si precisa, inoltre, che **"la competenza dirigenziale sugli atti gestionali è da ritenersi esclusiva: eventuali atti di tale natura, ove adottati da organi di governo sarebbero illegittimi e quindi annullabili dal Giudice amministrativo"**.

1.6.- *"In relazione alla prossima nomina del direttore, si fa presente che al direttore del Parco - in quanto posto al vertice dell'organizzazione amministrativa dell'Ente e responsabile, nell'ambito delle direttive impartite dagli organi <politici>, della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa e dei relativi risultati, con potere di direzione autonomo delle unità organizzative e del personale - va assegnata la gestione delle risorse necessarie all'interno di budget prefissati per l'esercizio di autonomi poteri di spesa, in relazione alla realizzazione dei programmi e degli obiettivi prefissati dall'organo di indirizzo. Pertanto dovrà procedersi, oltre che all'emanazione dei prescritti regolamenti in conformità delle disposizioni di cui all'art.2 del DPR n.97/2003, in particolare alla riformulazione dell'art.16 dell'attuale regolamento di contabilità che sostanzialmente prevede la preventiva autorizzazione alla spesa del Consiglio Direttivo, autorizzazione che in passato spesso ha determinato ritardi e vischiosità nella fase della spesa e che fissa in stretti limiti l'autonomia gestionale del Direttore Generale." (pagg 11-12).*

Si osserva che:

- con riferimento alle considerazioni contenute nel precedente punto1.2. e alle responsabilità in esse richiamate, manca, per il periodo sia antecedente sia successivo il commissariamento, un riscontro su: 1) le direttive impartite dagli organi <politici> e i programmi e gli obiettivi da loro prefissati, 2) la gestione delle risorse necessarie all'interno di budget prefissati per l'esercizio di autonomi poteri di spesa, 3) i risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi e degli obiettivi prefissati dall'organo di indirizzo;
- le disposizioni, di cui all'art.2 del DPR n.97/2003, estranee alle disposizioni dell'art.16 del regolamento di contabilità, in vigore nel periodo della visita ispettiva, costituiscono un concreto termine di paragone nell'esame di quei provvedimenti (decreto di commissariamento e sentenza del TAR), dalle motivazioni dei quali il Dirigente dei Servizi Ispettivi dichiara di aver ricavato l'opinione, che "il mancato rinnovo sia in qualche modo consequenziale e legato ai motivi di commissariamento dell'ente";

- il nesso tra gli “stretti limiti” della “autonomia gestionale del Direttore Generale” e i “ritardi e vischiosità nella fase della spesa”, riconducibile alla “preventiva autorizzazione alla spesa del Consiglio Direttivo”, prescritta dall’art.16 del Regolamento di Contabilità, definitivamente approvato, previo accoglimento delle osservazioni del Ministero del Tesoro e del Ministero dell’Ambiente, dall’Ente Parco con deliberazione del C.D. n. 23 del 12 luglio 1999, **rappresenta una chiara contraddizione rispetto ai motivi e alle responsabilità, che sono stati presi in esame per giustificare (!) non solo la crisi dell’Ente Parco Nazionale del Pollino, ma anche il mancato rinnovo/proroga del mio incarico di direttore e l’incarico di direttore f.f. a persona non “abilitata” allo scopo, in violazione delle norme di legge.**

1.7.- *“Gli accertamenti sono stati eseguiti col metodo del campione rappresentativo” (pag.4).*

Si osserva che:

- non è dato di conoscere quali siano stati i criteri per la scelta del campione rappresentativo e, quindi, per i conseguenti accertamenti;
- rispetto a ciascuno dei dichiarati obiettivi della verifica, non è dato conoscere, pertanto, quali documenti più significativi della attività amministrativa e gestionale, svolta dall’Ente nel quinquennio di riferimento 1998/2002, siano stati presi in esame;
- in considerazione della mancata consultazione preventiva e, quindi, della impossibilità di una mia collaborazione, come ho avuto già modo di segnalare nella citata nota raccomandata n. 12440913185 del 24.02.2004, mi sia permesso, in questa sede, di richiamare l’attenzione sui contenuti del dettagliato Promemoria (vedi allegati in fondo) delle attività svolte nel periodo sottoposto a verifica.

2.- Relazione sul risultato del controllo, eseguito dalla Sezione del Controllo Enti, sulla gestione finanziaria 1995/2001 degli Enti Parchi Nazionali, approvata dalla Corte dei Conti con Determinazione n. 86 del 12 dicembre 2003.

2.1.- *“ Nello stesso (statuto, n.d.r) non viene fatta alcuna menzione alle norme di cui al D.Lgs n. 29 del 1993 non solo in tema di separazione di potere tra organo di governo e organo di gestione, in tema di responsabilità dirigenziale, in tema d’individuazione del responsabile dei procedimenti amministrativi ma anche in tema di controllo di gestione, come indicato nell’art. 20 dell’allora vigente decreto (pag. 191).*

Una considerazione particolare merita la deliberazione n. 131 in data 17 dicembre 1998 con cui l’Ente ha approvato il <Regolamento per l’attribuzione e la disciplina delle competenze al direttore per lo svolgimento dell’attività gestionale dell’Ente>.

Come già illustrato in altra sede (vedi retro parag. 13) l’art. 3, 1° e 2° comma del D.L.vo n. 29/1993 (oggi art. 4, 1° e 2° comma del D.L.vo n. 165/2001) ha statuito il principio generale valevole anche per gli enti pubblici non economici, della separazione delle competenze, secondo il quale agli organi di governo spettano la definizione degli obiettivi e dei programmi di attuare, nonché la verifica della corrispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite; ed ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione delle risorse umane e strumentali; agli stessi è attribuita la responsabilità della gestione e dei relativi risultati (pagg. 191-192).

La regolamentazione adottata in merito dall’Ente, ad avviso della Corte dei conti, disapplica in toto il nuovo modello di ripartizione delle competenze suindicato, vanificando la competenza del direttore dell’Ente parco alla concreta amministrazione e gestione.

Infatti gli <autonomi poteri di spesa> riconosciuti a quest’ultimo trovano una limitazione forte nella prevista necessità di deliberazioni a contrarre assunte dal Consiglio o dalla Giunta esecutiva od in genere nelle <deliberazioni autorizzative> di detti organi ad assumere determinazioni di impegno. L’unica eccezione sono i casi in cui <trattasi di spese di importo non eccedente 5.000.000, di carattere corrente e necessarie all’ordinario funzionamento degli uffici ovvero alla compiuta attuazione di progetti ed altre iniziative già approvate dal Consiglio direttivo o dalla Giunta esecutiva>.

Inoltre – statuisce il suindicato regolamento – le deliberazioni autorizzative del Consiglio o della Giunta esecutiva <per l’affidamento dei lavori, servizi, forniture, consulenze e prestazioni professionali> devono

indicare <il fine e l'oggetto del contratto, le modalità di scelta del contraente o il contraente nel caso di trattativa privata diretta o affidamento fiduciario, il contenuto essenziale del contratto, la spesa autorizzata>. Orbene la delineata regolamentazione, lungi dal dare contenuto concreto alla distinzione dei ruoli – prevista dal combinato disposto di cui al 1° e 2° comma dell'art. 4 del D.L.vo n. 165/2001 – fra gli organi dell'Ente parco (Presidente, Consiglio direttivo e Giunta esecutiva) e direttore del parco, ha disatteso <in toto> il processo di riforma voluto dal legislatore, in quanto ha conservato posizioni e poteri di intervento corrispondenti ad un modello organizzativo ora superato (pag.192).

A tal riguardo occorre, per converso, rammentare che più disposizioni del D.L.vo n. 29/1993, oggi D.L.vo n. 165/2001, mostrano che la dirigenza non ha soltanto compiti di gestione, ma partecipa alla formazione degli indirizzi (es. art. 16, lett. a); adotta certamente provvedimenti amministrativi, licenze, concessioni, spettando al dirigente non la sola gestione finanziaria ma anche la gestione amministrativa nonché la realizzazione e gestione di piani, programmi; gli atti di sua competenza non sono poi revocabili, riformabili ovvero adottabili dagli organi di governo (art. 14, comma 3 del D.L.vo n. 165/2001) il cui potere di indirizzo non può estendersi sino al punto di investire il dettaglio dell'attività amministrativa come invece è stato statuito dall'Ente parco del Pollino.

Si appalesa, pertanto, necessario che l'ente modifichi la suindicata regolamentazione al fine di dare esatta esecuzione al principio normativo della separazione tra indirizzo "politico" e attività gestionale (pagg.192-193).

Si osserva che:

- la disattesa applicazione del principio di separazione dei ruoli trova conferma non solo nella mancata attuazione delle disposizioni del D.L.vo n. 29/1993, oggi D.L.vo n. 165/2001, e nella normativa, tuttora vigente, del <Regolamento per l'attribuzione e la disciplina delle competenze al direttore per lo svolgimento dell'attività gestionale dell'Ente>, approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. 131, del 17 dicembre 1998, ma anche nella attività di amministrazione e gestione, anziché di programmazione, di indirizzo e di controllo, svolta costantemente dagli Organi politici, come testimoniano tutti i loro atti deliberativi adottati, regolarmente vagliati dall'Amministrazione vigilante;
- per la programmazione ed organizzazione della gestione delle innumerevoli attività avviate dall'Ente, ho predisposto, come direttore, in particolare: 1) il Piano di Rientro, approvato con deliberazione C.D. n. 110, del 4 agosto 1998, ma mai reso attuabile, 2) la bozza di PEG 1999 [quale adempimento, per la prima volta, conseguente alla adozione della deliberazione C.D. n. 131, del 17 dicembre 1998], mai approvata, 3) il PEG 2000, approvato con deliberazione G.E. n. 91 del 14 giugno 2000, ma mai reso attuabile, 4) il Programma di attività [e del conseguente Piano dettagliato degli obiettivi] per il periodo sett.-dic. 2001, approvato con deliberazione C.D. n. 28, del 14 settembre 2001 [primo e unico atto di indirizzo, con definizione delle priorità, con attribuzione di autonomia e di responsabilità e con risultati, continuamente monitorati, conseguiti], 5) il PEG 2002, mai approvato, 6) il Piano dettagliato degli obiettivi per il periodo sett.-dic. 2002, mai approvato.

2.2.- "I residui. [...]. I suindicati valori, - che in gran parte si riferiscono a spese in conto capitale relative all'attuazione di interventi finanziati con fondi a destinazione vincolata - denunciano un'exasperante lentezza e, a volte, un immobilismo che contraddistinguono l'azione dell'ente nel perseguire gli obiettivi programmatici e nell'assorbire in tempi ragionevolmente brevi i ritardi accumulati nell'attuazione delle iniziative individuate nei precedenti esercizi. Tutto ciò è da imputare – come risulta dai documenti acquisiti agli atti – agli organi deliberanti e alla Direzione dell'ente parco.

Ai primi in quanto nella definizione degli obiettivi programmatici hanno indicato le azioni senza probabilmente valutare i mezzi soprattutto tecnico-operativi a disposizione. Peraltro gli stessi obiettivi, privi come erano di un cronoprogramma ragionato, non hanno consentito una valutazione dell'operato della struttura e del suo grado di efficienza.

Alla Direzione in quanto si è posta in una posizione di contrapposizione con gli organi dell'Ente piuttosto che in un atteggiamento di collaborazione e proposta.

Da tutto ciò è derivata una situazione di conflittualità latente, correttamente espressa, tra Organi di indirizzo e Direzione senza l'adozione di decisioni risolutive nell'ambito delle rispettive funzioni" (pag 210).

Si osserva che:

- gli Organi politici, prima, durante e dopo il commissariamento, non hanno espresso una programmazione adeguata (cioè una vera programmazione), né fornito indirizzi, tanto meno prioritari, sugli obiettivi (intesi come processi) da perseguire, né attribuito autonomia e responsabilità amministrativa e gestionale alla direzione, ad eccezione di casi specifici, come quello della delibera C.D. n. 28 del 14 settembre 2001;
- la conflittualità latente, ove mai sia realmente esistita, non ha mai assunto le forme di una contrapposizione, tanto meno di una mancanza di "collaborazione e proposta";
- la conflittualità latente, ove mai sia realmente esistita, ha assunto sempre ed esclusivamente le forme di un confronto dialettico, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità, anche nelle occasioni di maggiore difficoltà, come, ad esempio, nel caso delle vicende relative a: 1) la formazione del bilancio di previsione 2001, adottato con deliberazione C.D. n. 21 del 30 ottobre 2000, dibattuto ulteriormente nella seduta consiliare del 5 dicembre 2000 [Cfr.: deliberazione C.D. n. 24/2000], ed approvato dall'Amministrazione vigilante con nota SCN/3D/2001/5346, del 07 marzo 2001, 2) l'enorme ed infruttuosa mole di lavoro svolto dalla direzione e dalla struttura tecnico-amministrativa dell'Ente nei mesi di luglio-agosto-settembre-ottobre 2001 per l'attuazione della Convenzione, approvata con deliberazione C.D. n. 22 del 28 luglio 2001, stipulata con la costituenda ATI "La Fiorita", per la stabilizzazione degli ex-LSU [Cfr.: Verbale n. 34, del 25/26 luglio 2001, del Collegio dei Revisori dei conti], 3) il protocollo di intesa con ANCI per la gestione delle prove preselettive dei concorsi, approvato con deliberazione commissariale n. 77, del 12 giugno 2002 [Cfr.: nota commissariale prot. n. 4066, del 3 maggio 2002, e nota della direzione n. 5528, del 10 giugno 2002];
- nelle situazioni di maggiore difficoltà, in cui avrebbero potuto realmente insorgere conflitti di competenze, è prevalso, da parte mia, sempre, il senso di responsabilità verso l'istituzione e la sua missione [Cfr.: deliberazione commissariale n. 76 del 7 giugno 2002, con la quale è stata nominata alla Presidenza delle Commissioni esaminatrici dei concorsi persona diversa dal direttore dell'Ente];
- la "conflittualità latente", di cui non mi è stata mai data la opportunità di conoscere né la natura, né le modalità, né i tempi, né le sedi, né le cause, né gli effetti, né i responsabili/colpevoli, sta diventando un vero e proprio "logo", dietro il quale si può nascondere tutta l'attività svolta dal 1998 fino alla scadenza contrattuale, il 20 ottobre 2002, ed oltre, in mio danno [compreso il tentativo di attribuirmi responsabilità non mie, come le considerazioni, fatte al precedente punto 1.2., dimostrano].

2.3.- *"La situazione amministrativa, il conto economico e la situazione patrimoniale. [...] Proprio prendendo atto di tale difficile situazione nella seduta del Consiglio Direttivo in data 14 settembre 2001 è stata assunta la decisione di predisporre un <piano dettagliato degli obiettivi> da raggiungere entro il termine dell'esercizio 2001.*

Sono stati individuati allo scopo n. 27 obiettivi ritenuti prioritari e concretamente perseguibili evidenziandone i risultati attesi ed in particolare le previsioni di spesa capaci di incidere positivamente sulle giacenze di cassa. La realizzazione di tali obiettivi è stata affidata al direttore del parco con l'incarico di redigere piani operativi per l'individuazione delle attività e dei procedimenti da porre in essere, la relativa tempistica, il personale responsabile ed ogni altro elemento di valutazione. (pag. 217).

Dalla <relazione sull'attività di gestione 2001> elaborata dal direttore dell'ente ed in particolare dal quadro sinottico generale e riassuntivo emerge una percentuale complessiva di raggiungimento degli obiettivi pari al 38% del suindicato piano che si è tradotta finanziariamente in 17 miliardi di lire di pagamenti. Orbene in merito la Corte ritiene che tale dato, pur considerando che la Direzione e l'intera struttura si è trovata impegnata in puntuali attività di verifica richieste dal Ministero vigilante e ha dovuto seguire e supportare la fase di insediamento del Commissario, non pare esaltante sia perché una parte considerevole delle procedure realizzate – come emerge da una relazione del nucleo di valutazione – si è verificata nel periodo gennaio-aprile dell'esercizio 2002 sia perché tra gli obiettivi a più grosso impatto di spesa è stata ricompresa la definizione di procedure di acquisto di immobili, non richiedenti particolari adempimenti procedurali. (pagg. 217-218).

Tutto ciò induce a ritenere che persistono alla data del 31/12/01 evidenti profili di criticità conseguenti alla mancanza di un deciso salto di qualità nell'operatività dell'ente, necessario per aggredire in modo drastico e tempestivo l'enorme massa finanziaria accumulatasi.

Le osservazioni che precedono, tuttavia, non impediscono di cogliere l'inversione di tendenza registratasi nell'andamento della situazione di cassa dell'ente.

Le giacenze presso il tesoriere, in costante trend di crescita sin dal 1998, a fine esercizio 2001 registrano un decremento di circa 7 miliardi di lire rispetto al dato dell'esercizio 2000. Tale tendenza pare trovare conferma nell'analisi della situazione di cassa agli inizi del mese di maggio dell'esercizio 2002, ove le giacenze presentano una ulteriore riduzione attestandosi a circa 32 milioni di euro, pari a circa 63 miliardi di vecchie lire.

Trattasi di progressi ancora modesti rispetto all'entità delle risorse complessive disponibili, che devono trovare conferma nella successiva azione dell'ente." (pag. 218).

Come già espresso al Nucleo di Valutazione con l'allegata nota raccomandata n. 12474855886 del 10 febbraio 2004 , si osserva che:

- **la percentuale complessiva di raggiungimento degli obiettivi, pari al 38%**, del Piano dettagliato degli obiettivi, di cui alla delibera C.D. n. 28 del 14 settembre 2001, tradottasi finanziariamente in 17 miliardi di lire di pagamenti, è **la quantificazione di alcuni risultati finanziari soltanto, non già il risultato complessivamente raggiunto nella attuazione dei noti "n. 27 obiettivi ritenuti prioritari"**. Non si possono, infatti, quantificare finanziariamente anche gli avanzamenti dei procedimenti relativi alla gran parte degli anzidetti 27 obiettivi prioritari, tra i quali si può richiamare, a scopo esemplificativo: a) la redazione del Bilancio di previsione 2002, b) la modifica [a sanatoria] della delibera C.D. n. 22 del 28.06.2001 e gli adempimenti conseguenti, relativi all'attuazione della Convenzione tra Ente Parco e ATI per la stabilizzazione degli ex-LSU;
- **nel 2002**, insieme alla prosecuzione della attività amministrativa e gestionale per l'attuazione dei 27 obiettivi, programmati per il periodo settembre\dicembre 2001, di cui si è più volte detto, "proseguita con i suoi canoni tradizionali, senza alcuna innovazione, senza alcuna azione di rottura sulle variabili che ormai da anni assumono un effetto paralizzante", **sono state svolte, sulla base degli "o.d.s" del Commissario, molte altre attività [ampiamente descritte nella mia Relazione del 12.02.2003]**, per le quali l'intera struttura e io stesso, costretto più a compiti operativi che dirigenziali, siamo stati costretti a spendere non poche [inutili, alcune volte] risorse umane e strumentali. Valgano, quale esempio, le lunghe ed estenuanti procedure per: 1) avviare i concorsi per la copertura di alcuni posti in organico [Cfr.: l'affidamento all'ANCITEL dell'incarico di assistenza alle prove preselettive]; 2) liquidare due fatture di ristoranti; ecc....

3. Conclusioni.

Si osserva, infine, che, per tutto l'impegno profuso, per tutto il lavoro svolto, per tutte le responsabilità assunte e per tutte le conseguenze negative subite, come direttore dell'Ente, solo il 30 settembre 2003 ho percepito, nella misura minima oltretutto, l'indennità di risultato per gli anni 1999, 2000 e 2001. Non ho, invece, ancora percepito l'indennità di risultato per l'anno 2002; né sono state ancora avviate le procedure per il pagamento del TFR e per il trattamento pensionistico.

Sono in attesa che si definiscano i contenziosi con l'Ente, avviati presso il TAR per la Basilicata, per la illegittimità delle deliberazioni presidenziali n. 5 e 6/2002 di incarico del direttore f.f., e presso il Tribunale di Lagonegro, per tutti i danni materiali, professionali e morali subiti.

Confidando in una benevola attenzione, porgo distinti saluti,

15 maggio 2004

(Annibale Formica)

Allegati:

[All.A : Promemoria sintetico sulla attività di direzione dell'Ente Parco Nazionale del Pollino.](http://annibaleformica.it/files/2009/01/all-a-sintesi-attivita-di-direzione.pdf)
(<http://annibaleformica.it/files/2009/01/all-a-sintesi-attivita-di-direzione.pdf>)

[All.B : Promemoria dettagliato sulla attività di direzione \(dal 17 febbraio 1995 al 20 ottobre 2002\).](http://annibaleformica.it/files/2009/01/allb-dettaglio-attivita-di-direzione.pdf)
(<http://annibaleformica.it/files/2009/01/allb-dettaglio-attivita-di-direzione.pdf>)

[All.C : Promemoria dettagliato dopo la scadenza contrattuale del 20 ottobre 2002.](http://annibaleformica.it/files/2009/01/allc-dettaglio-atti-dopo-scadenza-contrattuale.pdf)
(<http://annibaleformica.it/files/2009/01/allc-dettaglio-atti-dopo-scadenza-contrattuale.pdf>)

[All.D : Lettera a dr. Zappia sulla verifica amministrativo-contabile del 2003.](http://annibaleformica.it/files/2009/01/alld-lettera-a-dr-zappia-sulla-verifica-amministrativo-contabile-del-2003.pdf)
(<http://annibaleformica.it/files/2009/01/alld-lettera-a-dr-zappia-sulla-verifica-amministrativo-contabile-del-2003.pdf>)

[All.E : Risposta al N.V. x verbale 17.10.2003.](http://annibaleformica.it/files/2009/01/alle-risposta-al-nv-x-verbale-17102003.pdf) (<http://annibaleformica.it/files/2009/01/alle-risposta-al-nv-x-verbale-17102003.pdf>)